

DPR 59 del 13 Marzo 2013 (in vigore dal 13 Giugno 2013)

“Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale,”

DEFINIZIONI (art. 2):

1. **AUA:** provvedimento rilasciato dal SUAP che sostituisce i titoli dell’art. 3 comma 1
2. **Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)** : unico punto di accesso per il richiedente
3. **Autorità Competente:** la Provincia competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’AUA, che confluisce nel provvedimento adottato dal SUAP
4. **Soggetti Competenti in materia ambientale:** Pubbliche amministrazioni o enti pubblici che in base alla normativa vigente intervengono nei procedimenti sostituiti dall’AUA.
5. **Gestore:** Persona fisica o giuridica che ha potere decisionale e che è responsabile dei limiti e prescrizioni autorizzative.

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (Art 3).

Titoli abilitativi ambientali :

A) **autorizzazione agli scarichi** di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare:

- Scarico in fognatura (competenza dell’ATI);
- Scarico in corpo idrico e sul suolo (competenza della Provincia);

B) **comunicazione preventiva** di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste** (competenza del Comune);

C) **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269** del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (competenza della Provincia);

D) **autorizzazione generale di cui all’articolo 272** del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (competenza della Provincia);

E) **comunicazione o nulla osta** di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, **n. 447** (competenza del Comune);

F) **autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura** di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, (competenza della Provincia);

G) **comunicazioni in materia di rifiuti** di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (competenza della Provincia);

E’ fatta facoltà salva la dei gestori non avvalersi dell’AUA se l’attività è soggetta solo a titoli che prevedono comunicazione o autorizzazione a carattere generale (ACG) ferma restando la presentazione della comunicazione o istanza al SUAP (art. 3 comma 3).

La comunicazione o l’adesione all’ACG deve essere sempre presentata al SUAP utilizzando la “vecchia modulistica” indirizzata ai soggetti competenti in materia.

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUA (ART.4)

Tutte le comunicazioni e rapporti con il gestore devono avvenire tramite SUAP

Procedura di presentazione:

1. La domanda AUA deve essere presentata per via telematica (PEC con firma digitale) al SUAP Comunale.
2. Il SUAP trasmette immediatamente, in modalità telematica, (art. 4 comma1) alla Provincia e ai soggetti interessati dal procedimento (stabiliti dalle normative di settore).
3. La Provincia, sentiti i soggetti interessati, comunica al SUAP se la presentazione è corretta o necessita di integrazioni, specificando gli elementi mancanti.
4. Le verifiche di presentazione, di cui ai punti 2 e 3, si concludono entro 30 giorni dal ricevimento della domanda al SUAP.
5. Passati 30 giorni dalla presentazione, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende correttamente presentata.

Procedura svolgimento procedimento:

-90 giorni (o 120 giorni, 150 giorni se richieste integrazioni, se nei titoli richiesti ci sono le emissioni ai sensi del art 269 del D.Lgs 152/2006 –allegato C) con facoltà del SUAP di indire la CDS; il procedimento AUA è coordinato dalla Provincia.

- Se si tratta del rilascio solo dell' AUA, la Provincia ove previsto indice la CDS.

La Provincia richiede e raccoglie pareri/nulla osta dai soggetti interessati al procedimento.

Procedura di rilascio

La Provincia adotta l'autorizzazione e la trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo.

PRESENTAZIONE AUA ALLA PROVINCIA DI TERNI

La domanda è presentata dal Gestore dell'impianto/attività al SUAP in via telematica (con utilizzo del modello generale di istanza di autorizzazione).

- 1) Il SUAP effettua una prima verifica della completezza formale e, in caso di riscontro positivo, la inoltra immediatamente alla Provincia di Terni e ai soggetti competenti in materia ambientale.
- 2) La Provincia effettua la completezza documentale e eventuali richieste integrative.

La procedura 1 + 2 deve essere terminata entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza al SUAP

1) Il SUAP effettua una prima verifica di completezza formale della domanda e della presenza dei relativi allegati, finalizzata a valutare la procedibilità dell'istanza.

Al riguardo provvederà a verificare:

REQUISITI PER ACCETTAZIONE ISTANZE

			SI	NO
1	VERIFICA FIRMA DIGITALE	presenza di tutti i files con firma digitale (estensione ".p7m")		
	PROCURA DEL GESTORE PER FIRMA DIGITALE	in caso di firma digitale di soggetto diverso dal Gestore dell'attività		
	VERIFICA PRESENZA MARCA DA BOLLO	n. identificativo e data		
2	ALLEGATI OBBLIGATORI:	Carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000		
		DICHIARAZIONE sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) per gli adempimenti relativi al Codice Antimafia		
		Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità (non è valida la P.G. rilasciata da CMPC)		
	TITOLI AUTORIZZATIVI RICHIESTI	presenza dell'ALLEGATO/I O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA relativi ai titoli richiesti		

- a. Se la domanda, dalla verifica di completezza formale, risulta completa, è procedibile e quindi il SUAP la invia alla Provincia e ai Soggetti competenti in materia ambientale interessati dal procedimento, indicando data e protocollo d'ingresso, se sono stati richiesti altri titoli oltre l'AUA e se è intenzione del SUAP fare la conferenza di servizi
- b. Se la domanda, dalla verifica di completezza formale, risultata incompleta, non è procedibile e quindi il SUAP ne dà comunicazione al Richiedente specificando gli elementi mancanti .

2) La Provincia, sentiti i Soggetti interessati dal Procedimento, verifica la completezza documentale dell'istanza procede come segue:

- a. Se la domanda, dalla verifica documentale, risulta completa, l'istanza è procedibile e viene tempestivamente comunicato al SUAP e ai Soggetti competenti in materia ambientale per avviare l'endoprocedimento AUA.
- b. Se la domanda, dalla verifica documentale, risulta incompleta, l'istanza non è procedibile e viene tempestivamente comunicato al SUAP per l'integrazione documentale, specificando gli elementi mancanti e il termine per il deposito delle integrazioni.

Il SUAP, ricevute le integrazioni, le trasmette immediatamente alla Provincia, e ai soggetti interessati dal procedimento, comunicando il tempo di sospensione del procedimento.

La domanda incompleta per il mancato invio delle integrazioni richieste (salvo eventuali richieste di proroga da parte del Gestore), non può essere istruita; in questi casi il SUAP dà comunicazione di archiviazione al Richiedente e alla Provincia.

I termini del procedimento decorrono dalla data di presentazione dell'istanza di AUA, fermo restando la sospensione dei tempi in caso di richiesta di integrazioni, all'adozione del provvedimento.